

**TRIBUNALE DI MONZA**

**ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO**

\*\*\*

Nell'interesse della società **Lenovo (Italy) S.r.l.** (d'ora in avanti anche «società Lenovo» o «Lenovo»), con sede in 20090 San Felice - Segrate (MI) in Via San Bovio n. 3 presso Segreen Business Park, cod. fisc e P.I. 04771300961, in persona del legale rappresentante pro-tempore e amministratore delegato, sig. E [REDACTED], rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto e unita digitalmente, dagli avv.ti C [REDACTED] (C.F. [REDACTED] e PEC c [REDACTED]) e M [REDACTED] (C.F. [REDACTED] e PEC [REDACTED] del Foro di Treviso, con domicilio eletto presso lo studio delle stesse in Treviso, via Manzoni n. 15, nonché presso il domicilio telematico delle stesse, le quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni agli indirizzi di posta elettronica certificata sopra indicati e al seguente numero di fax: [REDACTED]

*(appellante)*

**CONTRO**

**LUCA BONISSI**, C.F. [REDACTED] nato a [REDACTED], in data [REDACTED], residente in [REDACTED] rappresentato e difeso nell'ambito del procedimento di primo grado dall'avv. Michele Beretta, C.F. [REDACTED] del foro di Monza, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Monza, via Campeiro n. 8, nonché presso il domicilio telematico dello stesso (PEC: [REDACTED])

*(appellato)*

## IN PUNTO DI:

appello della sentenza n. 930/19, RG 4914/18, Cron. 7354/19 del Giudice di Pace di Monza, dott.ssa Bovolenta, in data 24.06.19, pubblicata in data 25.06.19 e mai notificata (**all\_01** – *copia autentica della sentenza n. 930/19 del Giudice di Pace di Monza*).

\*\*\*

### **I. SVOLGIMENTO DEL PRIMO GRADO DI GIUDIZIO RG 4914/18 – GIUDICE DI PACE DI MONZA**

Per un migliore inquadramento della vicenda, prima di trattare i motivi di gravame e le ragioni per le quali la sentenza oggetto di appello dovrà necessariamente essere riformata, è utile illustrare in sintesi le circostanze di fatto e le vicende processuali che hanno condotto all'emissione della stessa:

**1.** con atto di citazione notificato in data 15.05.18, il sig. Luca Bonissi, conveniva, avanti al giudice di Pace di Monza, la società Lenovo e chiedeva che venissero accolte nei confronti della stessa le seguenti conclusioni: *«condannare la Lenovo (Italy) S.r.l., in persona del suo rappresentante legale pro tempore a pagare in favore del sig. Luca Bonissi la somma di euro 42,00 per l'acquisto della licenza "Windows 10 Home" oltre interessi dalla data di messa in mora sino al soddisfo. Con vittoria di spese, risarcimento per i danni patiti e patiendi e indennizzo per il disagio arrecato, che si chiede di liquidare in via equitativa»* (cfr. doc\_02 - atto di citazione del fascicolo di primo grado, prodotto sub **all\_02** - fascicolo di parte di primo grado).

**2.** In sede di atto di citazione, a sostegno di dette pretese, il sig. Bonissi asseriva di aver acquistato in data 19.01.18 il Personal Computer Lenovo modello Ideapad

MIIX 320-10ICR (da ora in avanti anche il «Prodotto») con preinstallato il sistema operativo Microsoft Windows 10 Home e che, non essendo interessato all'uso di tale software, non avrebbe accettato le condizioni della licenza d'uso del sistema operativo Microsoft.

**3.** Il sig. Bonissi affermava, quindi, di aver dovuto pagare coattivamente la somma pari a euro 42,00 per l'acquisto di "Windows 10 Home", che la società Lenovo si sarebbe rifiutata di restituirgli, affermando trattarsi di una parte integrante del pc.

**4.** Costituendosi in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.09.19, Lenovo provvedeva nello specifico a:

- contestare l'avvenuto acquisto da parte del sig. Bonissi del prodotto Lenovo e la rilevanza probatoria dello scontrino prodotto sub doc. 1 dall'attore, evidenziando che sussiste una radicale carenza di prova circa l'avvenuto acquisto del prodotto Lenovo da parte del sig. Bonissi;
- rilevare la propria carenza di legittimazione passiva, evidenziando di non aver intrattenuto rapporti contrattuali con il sig. Bonissi e, comunque, di non aver ricevuto il pagamento di alcun corrispettivo da quest'ultimo;
- più in generale, invocare la radicale infondatezza delle pretese attoree, in considerazione dell'insussistenza di qualsivoglia diritto del consumatore al rimborso del prezzo della licenza del software Microsoft e/o di qualsiasi corrispondente obbligo in capo a Lenovo.

**5.** All'udienza del 11.09.18, il Giudice concedeva alle parti termine per esperire il procedimento di negoziazione assistita, onerando di tale incumbente l'attore, il quale però non vi provvedeva nei termini.

**6.** All'udienza del 10.01.19 si costituiva quale difensore del sig. Bonissi l'avv. Beretta, giusta procura in calce alla comparsa depositata, il quale richiamava i contenuti dell'atto di citazione presentato in proprio dal sig. Bonissi. Nel corso della medesima udienza, preso atto del mancato esperimento da parte dell'attore della negoziazione assistita demandata, il Giudice formulava una proposta bonaria che prevedeva la definizione della vertenza con il pagamento da parte di Lenovo a favore del sig. Bonissi della somma di euro 30,00, *omnia*, pur senza riconoscere la fondatezza delle pretese del sig. Bonissi.

**7.** La società Lenovo comunicava la propria accettazione alla proposta del Giudice, senza riconoscimento alcuno della fondatezza delle pretese del sig. Bonissi, mentre il Bonissi vi opponeva un fermo rifiuto.

**8.** A seguito di riserva assunta nel corso dell'udienza del 7.03.19, il Giudice, respingeva la richiesta dell'attore della concessione di un termine per il deposito di memorie ex art. 320 c.p.c. e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni, attribuendo a ciascuna delle parti termine sino all'udienza per il deposito di note conclusive.

**9.** Entrambe le Parti depositavano note conclusionali e il Giudice all'udienza si riservava.

**10.** Il sig. Bonissi in sede di note conclusionali introduceva tardivamente, in violazione delle preclusioni processuali che dovevano ormai intendersi spirate, una serie di circostanze di fatto nuove<sup>1</sup> e produceva nuovi documenti dei quali

---

<sup>1</sup> Nello specifico si evidenzia che solo in sede di note conclusionali il sig. Bonissi avrebbe per la prima volta (e quindi tardivamente):

a) indicato le specifiche di un asserito numero seriale – ma ciò quando ormai era di fatto impossibile per Lenovo effettuare le verifiche del caso ed eccepire alcunché;  
b) allegato che Lenovo avrebbe attivato la garanzia prodotto, confermando così la validità dello scontrino (v. note conclusionali, p. 5). Lenovo, oltre a rilevare di non accettare il contraddittorio su circostanze tardivamente allegate, ad ogni buon conto evidenzia che non corrisponde al vero e risulta

immediatamente la difesa di Lenovo contestava l'ammissibilità e in ordine ai quali rifiutava il contraddittorio.

\*

## **II. LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MONZA E LE RAGIONI DI APPELLO**

In estrema sintesi il Giudice di Pace, violando i principi generali che regolano la materia e le norme del procedimento, ha ritenuto sussistente in capo al sig. Bonissi il diritto di chiedere al produttore Lenovo – ovvero un soggetto terzo e diverso dal soggetto dal quale l'attore avrebbe asseritamente acquistato il Prodotto – il rimborso del prezzo della licenza dei *software* Microsoft.

Ciò ritenuto, con sentenza del 24.06.19, depositata in cancelleria in data 25.06.19, il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata così provvedeva *«accoglie la domanda e condanna Lenovo (Italy) srl al pagamento in favore dell'attore della somma di Euro 42,00 oltre interessi dal dovuto al saldo; - condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 130,00 oltre oneri fiscali di legge»* (all\_01).

Come si vedrà, la sentenza, oltre a essere gravemente lacunosa nell'esposizione delle ragioni che hanno condotto il Giudice di Pace ad accogliere le

---

destituito di fondamento che la stessa avrebbe attivato alcuna garanzia e, conseguentemente, che avrebbe riconosciuto la validità dello scontrino.

c) allegato che *«Lenovo non ha mai fatto conoscere le modalità di restituzione del software o di rimborso»* (note conclusionali di Bonissi, p. 12). Lenovo, oltre a rilevare di non accettare il contraddittorio su circostanze tardivamente allegate, ad ogni buon conto evidenzia che quanto affermato da Bonissi risulta peraltro in contrasto con quanto dallo stesso affermato in sede di atto di citazione, laddove riporta che da subito l'operatore aveva escluso la rimborsabilità del prezzo della sola licenza. Ciò viene confermato dal documento n. 5 prodotto da Bonissi dal quale emerge che il centro di assistenza di Lenovo avesse da subito escluso la facoltà di rimborsare il prezzo della sola licenza software Microsoft e gli avesse prospettato le seguenti possibilità: rivolgersi al negoziante ove aveva acquistato il bene per verificare la possibilità di restituire l'intero computer oppure rivolgersi a Microsoft.

domande del sig. Bonissi, risulta sotto molteplici profili viziata, erronea e ingiusta, nonché assunta violando norme del procedimento e i principi regolatori della materia per le ragioni che si andranno a esporre, che sono tutte idonee a giustificarne la riforma integrale.

**SUGLI SPECIFICI MOTIVI DI APPELLO:**

\*

**A. SULL'ERRONEO CONVINCIMENTO CHE IL SIG. BONISSI ABBA  
DIMESSO PROVA DELLA PROPRIA LEGITTIMAZIONE ATTIVA  
E/O DELLA TITOLARITA' DELL'EVENTUALE RAPPORTO  
GIUDIRICO**

Con i Motivi n. 1 – 2 e 3 di impugnazione si censura l'erroneità e l'ingiustizia, nonché la violazione di norme del procedimento e di principi che regolano la materia in cui è incorso il Giudicante nella parte di seguito riportata: «*Sulla eccepita carenza di prova in ordine all'avvenuto acquisto del prodotto Lenovo, il signor Bonissi acquistava il prodotto Lenovo modello Ideapad MIIX 320-101CR in data 19 gennaio 2018 alle ore 11.07 presso il negozio Supermedia spa appartenente alla catena Trony in Sesto San Giovanni per l'importo di Euro 149,99 come da scontrino prodotto (doc. 1).*

*Tale documento rappresenta la prova principale attestante l'acquisto del prodotto, ossia il presupposto per ottenere tutte le garanzie previste dal Codice del Consumo in favore del consumatore. Il principio è stato di recente ribadito dalla Corte di Cassazione con l' Ordinanza n. 12800/2015 che così ha statuito: "a fronte dell'acquisto al dettaglio di beni di consumo, acquisto che normalmente avviene verbalmente e attraverso lo scambio reale della cosa e del prezzo, non si può esigere*

*dall'acquirente consumatore prova più specifica e dettagliata dell'acquisto che la produzione dello scontrino fiscale rilasciato dal negoziante: documento che è da ritenere idoneo a fornire la prova richiesta soprattutto se il documento rilasciato da quel negozio tratti quel tipo di articoli e se il relativo prezzo corrisponda al valore del bene. Ebbene nel caso di specie è pacifico che il negozio Supermedia spa appartiene alla catena Trony e cioè ad una catena di negozi specializzati proprio nella vendita di beni di elettronica di consumo e il relativo prezzo di acquisto corrisposto dal signor Bonissi pari ad Euro 149,99 è compatibile con il prezzo specificato sul sito del produttore in Euro 197,10 (doc. 4 parte convenuta), tenuto conto che il periodo d'acquisto coincide con i saldi post-natalizi e che il venditore - appartenente alla catena Trony - effettua periodicamente promozioni e sconti» (all\_01, p. 3).*

Come si vedrà, il Giudice in modo erroneo ha concluso che il sig. Bonissi avrebbe dimesso prova dell'avvenuto acquisto del prodotto Lenovo (e quindi della sua legittimazione attiva e/o della titolarità del rapporto giuridico sottostante), quando – in osservanza alle regole e ai principi che regolano la materia e il procedimento, che di seguito verranno indicati – avrebbe dovuto invece concludere che manca radicalmente la prova di suddetta circostanza e, conseguentemente, respingere le domande attoree e ciò per i seguenti

**Motivi:**

- 1. MOTIVO N. 1: ERRONEA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA PROBATORIA DEL DOC. 1 PRODOTTO DAL SIG. BONISSI E OMESSA VALUTAZIONE DI CIRCOSTANZE DI FATTO DETERMINANTI E DI PROVE CHE ESCLUDEVANO LA**

**SUSSISTENZA DELLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA E/O DELLA  
TITOLARITA' DEL RAPPORTO GIURIDICO DEDOTTO DEL SIG.  
BONISSI**

In proposito si ricorda che, benchè:

- A.** Lenovo abbia espressamente contestato:
1. l'avvenuto acquisto di un prodotto Lenovo;
  2. l'avvenuto acquisto da parte dell'attore;
  3. la rilevanza probatoria dello scontrino prodotto dal sig. Bonissi (doc. 1 dell'attore);
- B.** lo scontrino:
1. fosse privo di riferimenti al bene acquistato;
  2. fosse privo di riferimenti al soggetto acquirente;
  3. indicasse un prezzo molto inferiore al prezzo di vendita del prodotto Lenovo di cui è causa sul mercato (circostanza di per sé idonea a fare comprendere non potersi trattare dello scontrino relativo all'acquisto dello stesso);

il Giudice di Pace ha comunque – del tutto incomprensibilmente – ritenuto che lo scontrino prodotto dal sig. Bonissi (v. doc. 1 dell'attore) rappresentasse di per sé una prova piena e diretta, sufficiente a dimostrare l'avvenuto preteso acquisto e, conseguentemente, ha ritenuto che il sig. Bonissi avesse soddisfatto l'onere sullo stesso gravante in ordine alla prova di un fatto costitutivo della domanda.

Non vi è dubbio però che la valutazione effettuata dal Giudice di Pace disattenda le norme che regolano il processo civile (artt. 115 e 116 c.p.c.), nonché i principi regolatori della materia (art. 2697 c.c. e art. 2729, comma 1, c.c.). Alla luce

di tali norme, infatti, il Giudice avrebbe dovuto concludere che il sig. Bonissi non ha fornito prova dell'avvenuto acquisto, ovvero di un fatto costitutivo della domanda, con ogni relativa conseguenza.

Ben potendosi riferire all'acquisto di un prodotto diverso e/o a un prodotto acquistato da un soggetto diverso dal sig. Bonissi, tale scontrino, infatti, non poteva certamente essere ritenuto una c.d. prova diretta dell'avvenuto acquisto, potendo al più essere considerato un mero "indizio", che, come ben noto, non può costituire una prova, né tanto meno essere posta a fondamento della decisione se non sussistono altre presunzioni «*gravi, precise e concordanti*» (art. 2729, comma 1, c.c.) che concorrono a confermare lo stesso fatto.

Nel caso di specie mancavano ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti che attestavano l'avvenuto acquisto: il sig. Bonissi non ha dimesso ulteriori riscontri che potessero confermare quanto allegato, risultando inammissibili i doc.11-12-13 prodotti da Bonissi tardivamente (solo unitamente alle note conclusionali), in violazione delle preclusioni che governano il processo civile. Si ribadisce pertanto che quei documenti non possono essere presi in considerazione ai fini della decisione e che comunque sono del tutto irrilevanti.

Lenovo, ad ogni buon conto, ha contestato anche l'autenticità dei documenti prodotti da Bonissi sub doc. 11-12-13, in quanto documenti privi di qualsiasi sottoscrizione o attestazione che possa confermare la loro provenienza.

Ciò avrebbe dovuto condurre il primo Giudice – nel rispetto del principio dell'*onus probandi incubit ei qui dicit* – a stimare che l'attore non avesse provato di

aver acquistato un prodotto Lenovo, con ogni conseguenza che ciò avrebbe dovuto determinare in punto rigetto delle domande attoree<sup>2</sup>.

Non solo.

Al contrario, nel caso di cui si tratta il Giudice ha omesso di considerare elementi di fatto determinanti, che rappresentano **indizi gravi, precisi e concordanti**, che conducevano a escludere che Bonissi avesse realmente acquistato il Prodotto, ovvero:

– nonostante Lenovo, già in sede di comparsa di costituzione, avesse espressamente lamentato la mancata indicazione del preteso numero seriale del Prodotto, il sig. Bonissi né in sede di atto di citazione, né in sede di costituzione di nuovo difensore (successiva alla costituzione di Lenovo), ha mai indicato il numero seriale del Prodotto. Numero che avrebbe consentito a Lenovo di verificare almeno la veridicità dell'avvenuto acquisto.

Solo in sede di note conclusive, quando ormai erano spirati i termini per allegare circostanze di fatto e il *thema probandum* si era definitivamente cristallizzato e quanto ormai per Lenovo non era possibile opporre alcuna replica, la difesa del Bonissi ha fatto riferimento a un numero seriale, senza però produrre documentazione a supporto.

Il Giudice non avrebbe dovuto tenere in considerazione tale allegazione nel rispetto dei principi che regolano il processo civile e in virtù dei quali a tale elemento non era possibile dare ingresso nella citata fase processuale. Peraltro, la dolosa

---

<sup>2</sup> Sul punto risulta in fatti del tutto destituito di fondamento quanto affermato dall'attore in sede di note conclusionali (v. p. 3) laddove ha affermato che il relativo onere probatorio doveva gravare in capo a Lenovo. Pare evidente che in conformità a quanto disposto dall'art. 2697 c.c. e del principio di vicinanza della prova non potesse che essere il sig. Bonissi a dover dimettere riscontri probatori a sostegno dell'avvenuto preteso acquisto. Valga peraltro rilevare che, come già evidenziato, Lenovo ha dimesso riscontri probatori atti a confutare l'assunto del sig. Bonissi nel momento in cui ha dimesso indizi gravi, precisi e concordanti che inducevano a escludere siffatto acquisto.

“omertà” del sig. Bonissi su un elemento di tal fatta sottende evidentemente la volontà di impedire al produttore di effettuare le verifiche del caso, circostanza assai significativa della totale infondatezza della pretesa dell’attore in primo grado.

A ogni modo non si può che rilevare come non avendo il Bonissi dimostrato tale fondamentale elemento, il Giudice di Pace avrebbe dovuto escludere che l’attore in primo grado avesse soddisfatto l’onere probatorio sullo stesso gravante e avrebbe dunque dovuto respingerne le pretese.

– Non solo. A fronte delle richieste stragiudiziali di Lenovo, il sig. Bonissi ha dichiarato espressamente di rifiutarsi di far visionare il Prodotto dal centro assistenza Lenovo (v. doc. 6 dell’attore), confermando anche in questo caso la volontà di non consentire al produttore di effettuare alcuna verifica, circostanza estremamente grave che potrebbe addirittura sottendere la mancanza di disponibilità del Prodotto da parte del Bonissi.

- La totale difformità tra il prezzo riportato nello scontrino prodotto da controparte e il valore di mercato del bene oggetto di contesa porta a chiarire senza dubbio alcuno che il documento invocato (v. doc. 1 dell’attore) non si riferisce in alcun modo al Prodotto, che ha un prezzo di mercato assai più elevato.

Sempre ignorando il principio dell’onere della prova, il Giudice ha affermato che ciò potesse dipendere dall’applicazione di una scontistica, trascurando che il sig. Bonissi non ha fornito alcuna prova del fatto che nel periodo nel quale sarebbe avvenuto l’asserito acquisto la società Supermedia abbia attuato promozioni e sconti che hanno interessato i prodotti Lenovo e, in particolare, il modello di Ideapad asseritamente acquistato dal sig. Bonissi.

Non prendendo in considerazione tali indizi, gravi precisi e concordanti, il Giudice ha evidentemente omesso di considerare prove che inducevano a rigettare le domande attoree.

Quanto sopra indica che la sentenza impugnata viola le norme che regolano il processo civile che – come noto – impongono alla parte che agisce in giudizio l’onere di provare i fatti costitutivi della domanda azionata, specie in caso di puntuale contestazione della controparte, e al Giudice di porre alla base della decisione le “prove proposte dalle parti” (art. 115 c.p.c.), che devono essere dallo stesso valutate secondo un “prudente apprezzamento” (art. 116 c.p.c.) che deve necessariamente sottostare a un rigoroso metodo razionale.

Evidentemente laddove il Giudice di Pace non fosse incorso nelle violazioni sopra indicate avrebbe immediatamente respinto le domande del sig. Luca Bonissi, motivando che le stesse erano – prima di tutto – sfornite di prova, non avendo l’attore dimesso prova di uno dei fatti costitutivi delle proprie pretese, ovvero l’avvenuto acquisto del prodotto Lenovo.

A fronte di tale considerazione Codesto Giudice non potrà che riformare la sentenza appellata e dichiarare – nel rispetto dei principi che regolano il processo civile – infondata la domanda del Bonissi.

\*

**2. MOTIVO N. 2: ERRONEA APPLICAZIONE DI UN PRINCIPIO DI DIRITTO NON PERTINENTE E OMESSA VALUTAZIONE DI CIRCOSTANZE DI FATTO DETERMINANTI AI FINI DELL’ESCLUSIONE DELLA RILEVANZA PROBATORIA DEL DOCUMENTO N. 1**

Con il secondo motivo si censura sempre la parte della sentenza di cui al Paragrafo A (che in questa sede deve intendersi integralmente richiamata) in quanto basata sull'erronea applicazione di un principio di diritto non pertinente, conseguente all'omessa valutazione di circostanze di fatto determinanti ampiamente discusse dalle parti nell'ambito del procedimento di primo grado.

Il Giudice di Pace, infatti, ha concluso in tal modo anche a causa del fatto che ha ommesso di prendere in considerazione e valutare elementi di fatto determinanti (e ampiamente discussi nel corso del procedimento) che se considerati avrebbero dovuto a maggior ragione condurlo a escludere qualsiasi rilevanza probatoria allo scontrino (v. doc. 1 attore) e a escludere che il sig. Bonissi possa aver provato l'avvenuto acquisto.

Diversamente, non curandosi dei principi regolatori della materia, il Giudice di Pace ha invece applicato al caso di specie quanto affermato dalla ordinanza della Cassazione n. 12800/2015, senza considerare che le situazioni di fatto prese in considerazioni erano del tutto differenti.

Il Giudice di Pace ha infatti ommesso di considerare che anche dalla prospettazione attorea **Lenovo non sarebbe il diretto venditore del prodotto (e quindi il soggetto che avrebbe emesso lo scontrino) ma solo il produttore, ovvero un soggetto che non ha intrattenuto alcun rapporto contrattuale diretto con il sig. Bonissi.**

Tale circostanza è di primaria importanza e ha importanti conseguenze: essendo Lenovo, in ogni caso, soggetto terzo estraneo all'eventuale rapporto contrattuale diretto tra consumatore e venditore finale, lo scontrino avrebbe dovuto essere valutato tenendo conto che l'odierna appellante non poteva essere in

condizione di compiere alcun vaglio per verificare quanto affermato dal sig. Bonissi e che soprattutto non poteva disporre di elementi e informazioni per confutare il preteso avvenuto acquisto.

Omettendo di considerare tale circostanza, il Giudice ha quindi erroneamente richiamato l'ordinanza n. 12800/2015 della Cassazione che esprime un principio che si riferisce a una situazione del tutto diversa, ovvero ai rapporti tra consumatore e venditore diretto (e non relativa ai rapporti consumatore-produttore), che è inapplicabile al caso di specie e che fa riferimento ai diritti di cui al Codice del Consumo.

Come noto, è diversa la rilevanza probatoria che può essere attribuita a un medesimo documento a seconda che lo stesso voglia essere utilizzato come prova di una determinata circostanza di fatto nell'ambito dei rapporti tra consumatore e diretto venditore (ovvero tra le parti del preteso asserito rapporto contrattuale) oppure tra consumatore e produttore (ovvero nei confronti di un soggetto terzo, comunque estraneo a tale rapporto).

Nell'ambito dei rapporti tra consumatore e diretto venditore appare conforme ai principi che regolano la materia attribuire rilevanza anche a un semplice scontrino, privo delle specifiche sopra indicate e ciò dal momento che il venditore, avendo teoricamente emesso lo scontrino, dispone o, comunque, dovrebbe poter disporre di elementi utili a vagliarne l'attendibilità ed eventualmente a dimettere prove che possano confutarla: ad esempio, in una analoga situazione, il venditore diretto avrebbe potuto allegare e provare che, in quel determinato periodo, il prezzo applicato era differente, oppure che quel determinato prodotto era stato venduto a un diverso soggetto oppure che il prodotto non era momentaneamente disponibile (etc.).

**L'orientamento espresso dalla Cassazione (ordinanza n. 12800/2015),  
riferito a una diversa situazione e all'esercizio di diversi diritti, non può trovare  
applicazione nell'ambito di una controversia tra consumatore e produttore,**

posto che quest'ultimo in quanto terzo estraneo al rapporto contrattuale per forza di cose non dispone di informazioni o elementi utili a eventualmente contestare quanto affermato dal consumatore e non è in condizione di effettivamente vagliare ed eventualmente confutare che:

- l'acquisto è effettivamente avvenuto;
- chi era l'acquirente,
- quale era il prodotto acquistato, etc.

Ne consegue che nel caso di cui si tratta risultava erroneo e fuorviante il richiamo al principio espresso dalla menzionata ordinanza n. 12800/2015 della Cassazione e anzi il fatto che il Giudice di Pace abbia fondato il suo convincimento proprio su quanto affermato in quello specifico caso, senza neppure valutare le peculiarità del caso concreto, indica chiaramente che sono stati violati le norme del procedimento e i principi regolatori della materia e in particolare quelli che impongono al soggetto che fa valere una domanda di provare i fatti costitutivi della stessa (art. 2697 c.c.) e al Giudice di porre alla base della decisione le prove (art. 115 c.p.c.), valutate secondo un "prudente apprezzamento" (art. 116 c.p.c.).

Anche per tale ragione, Codesto Ill.mo Giudice non potrà che riformare la sentenza impugnata e rigettare le pretese del sig. Bonissi.

\*

**3. MOTIVO N. 3: VIOLAZIONE DI DIRITTI E DI PRINCIPI  
COSTITUZIONALI (E IN PARTICOLARE DEL PRINCIPIO DEL**

**CONTRADDITTORIO ART. 111 COST E DEL DIRITTO DI DIFESA  
ART. 24 COST).**

Con il terzo motivo si censura sempre la parte della sentenza di cui al Paragrafo A (che in questa sede deve intendersi integralmente richiamata) in quanto, attribuendo di per sé rilevanza probatoria al menzionato scontrino (doc. 1 dell'attore), il Giudice di Pace ha anche violato il principio di parità delle armi, corollario del principio del contraddittorio, nonché più in generale il principio del contraddittorio (art. 111 Cost.) e il diritto di difesa di Lenovo (art. 24 Cost.).

Pare infatti evidente che il Giudice di Pace, omettendo di considerare che:

- Lenovo è un soggetto del tutto estraneo alla vicenda e diverso dal preteso e presunto venditore del prodotto, ovvero Supermedia S.p.A.;
- il sig. Bonissi né in sede di atto di citazione, né di comparsa di nuovo difensore, ha mai indicato il numero seriale, né ha dimesso alcuna fotografia del Prodotto dal quale si veda anche il seriale.

Alla luce di tali elementi assai significativi e che molto dovrebbero fare riflettere, non si può che rilevare come **Lenovo è stata di fatto privata della possibilità di effettuare qualsiasi vaglio e di difendersi e replicare in ordine alle affermazioni di Bonissi, in spregio e violazione del principio del contraddittorio, della parità delle armi processuali e del diritto di difesa.**

Laddove il Giudice avesse attuato un metodo rispettoso di tali diritti e principi Costituzionali sarebbe certamente addivenuto a diverse conclusioni in merito alla pretesa prova dell'acquisto da parte del sig. Bonissi, circostanza che deve portare alla riforma dell'impugnata sentenza.

\*\*\*\*

A fronte di quanto evidenziato nell'ambito dei **Motivi n. 1-2-3** la sentenza deve essere riformata in quanto fondata sull'erroneo convincimento che il sig. Bonissi abbia provato uno dei fatti costitutivi della domanda, ovvero l'avvenuto acquisto del prodotto e ciò in violazione:

- dell'art. 2697 c.c. che pone a carico di chi agisce in giudizio per far valere una pretesa di provarne i fatti costitutivi;
- dell'art. 115 c.p.c. nella parte in cui impone al Giudice di porre a fondamento della decisione le *«prove fornite dalle parti»*;
- dell'art. 116 c.p.c. che impone al Giudice di valutare le prove secondo un prudente apprezzamento, ovvero secondo un metodo razionale rigoroso;
- degli art. 24 e 111 Cost nella parte in cui non ha tenuto in considerazione che la posizione di "terzo" rivestita da Lenovo imponeva di valutare l'assolvimento degli oneri probatori da parte del sig. Bonissi in modo ancora più rigoroso, vista l'impossibilità per il fornitore di poter dimettere repliche o contestazioni puntuali.

In osservanza a tali regole e principi, il Giudice di Pace avrebbe dovuto concludere che lo scontrino prodotto sub doc. 1 dall'attore, ben potendosi riferire all'acquisto di un prodotto diverso e/o a un prodotto acquistato da un soggetto diverso dal sig. Bonissi, **non è certamente idoneo a provare l'avvenuto acquisto del prodotto Lenovo da parte dell'odierno attore e che, in linea generale, il sig. Bonissi non ha fornito prova di tale circostanza.**

Ne consegue che già solo per tali ragioni la sentenza dovrà essere riformata e le domande formulate dal sig. Bonissi dovranno essere respinte.

\*\*

**B. SULL'ERRONEO CONVINCIMENTO IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA DELLA LEGITTIMAZIONE PASSIVA IN CAPO A LENOVO**

In secondo luogo, con i successivi Motivi n. 4 e 5 di impugnazione si censura l'erroneità e l'ingiustizia, nonché la violazione di norme del procedimento e di principi che regolano la materia in cui è incorso il Giudicante nella parte di seguito riportata: *«Sulla lamentata carenza di legittimazione passiva della convenuta, si osserva che i rapporti contrattuali relativi all'utilizzo del software preinstallato sul computer Lenovo sono disciplinati dal c.d. contratto di licenza d'uso (EULA) che appare sullo schermo del computer al primo avvio successivo all'acquisto (doc. 4) e che può essere accettato o meno con un clic del mouse sul pulsante "accetta". Nel testo di tale contratto (doc. 2) si specifica che "il presente documento costituisce un contratto di licenza tra il licenziatario e il produttore del dispositivo...qualora il licenziatario non accetti le presenti condizioni e non vi si conformi, non potrà utilizzare il software nè le relative funzionalità. Il licenziatario potrà contattare il produttore del dispositivo.... per conoscere le modalità di restituzione del software o del dispositivo e di rimborso del prezzo, configurando pertanto la legittimazione passiva della convenuta nel presente giudizio»* (all. 01, p. 4) e ciò per i seguenti

**Motivi:**

**4. MOTIVO N. 4: ERRONEO CONVINCIMENTO IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA DELLA LEGITTIMAZIONE PASSIVA IN CAPO A LENOVO – OMESSA VALUTAZIONE DI CIRCOSTANZE DI FATTO DETERMINANTI**

Con il quarto motivo di impugnazione si censura la sentenza nella parte indicata nel paragrafo B (che in questa sede deve intendersi integralmente richiamata), in considerazione del fatto che il Giudice di Pace ha erroneamente ritenuto sussistente la legittimazione passiva in capo alla società Lenovo.

Anche in tale valutazione, il Giudice di Pace ha omesso di considerare alcune circostanze determinanti e del tutto pacifiche ovvero che:

- anche volendo ipotizzare che il sig. Bonissi abbia effettivamente acquistato il Prodotto, **non lo avrebbe certamente acquistato da Lenovo;**
- **Lenovo non ha intrattenuto alcun rapporto contrattuale con il sig. Bonissi;**
- **Lenovo non ha ricevuto alcuna somma da parte di quest'ultimo**, con la conseguenza che la richiesta di rimborso di somme risulta – per forza di cose – del tutto destituita di fondamento: e ciò poiché a tacer d'altro **avrebbe dovuto essere rivolta al venditore del bene**, ovvero colui che ha ottenuto il corrispettivo per l'acquisto dello stesso.

Sulla base delle richiamate circostanze – che risultano del tutto pacifiche, in quanto riconosciute dallo stesso Bonissi o comunque non contestate, con ogni conseguenza che ciò comporta ex art. 115 c.p.c. – **il Giudice di Pace avrebbe dovuto escludere la sussistenza di qualsiasi rapporto contrattuale o comunque obbligatorio tra le Parti e, conseguentemente, rilevare che Lenovo non poteva in ogni caso essere destinataria delle specifiche domande azionate dall'attore.**

Diversamente affermando, il Giudice ha evidentemente violato e disatteso:

- a.** l'art. 115 c.p.c. nella parte in cui impone al Giudice di porre a fondamento della decisione le «prove»;

**b.** le norme generali e i principi che regolano il diritto dei contratti, anche nell'ambito delle catene di distribuzione, in considerazione delle quali il consumatore finale – salvo che ricorrano situazioni ascrivibili a responsabilità aquiliana del produttore (che nel caso di specie non vengono neppure allegate) – non può vantare diritti verso il produttore, ma eventualmente solo verso il venditore, mancando qualsiasi rapporto contrattuale diretto in forza del quale possano sorgere diritti azionabili verso il produttore. Per le medesime ragioni, il Giudice avrebbe dovuto concludere che Lenovo non poteva essere la destinataria delle pretese del sig. Bonissi.

**c.** le norme del procedimento e, in particolare, quelle che regolano la legittimazione passiva.

Ne deriva che la sentenza del Giudice delle prime cure deve essere integralmente riformata in quanto contraddittoria, ingiusta e pronunciata in totale violazione della legge e dei principi e delle regole sopra richiamate.

\*

**5. MOTIVO N. 5: SULLA SCORRETTA APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI RELATIVE ALLA LICENZA SOFTWARE MICROSOFT (EULA) E TRAVISAMENTO DEL CONTENUTO DELLE STESSE**

Con il quinto motivo di impugnazione si censura la sentenza nella parte indicata nel paragrafo B (che in questa sede deve intendersi integralmente richiamata), in considerazione del fatto che il Giudice di Pace ha ritenuto erroneamente sussistente la legittimazione passiva in capo alla società Lenovo in

forza di quanto indicato nelle condizioni di licenza software Microsoft (EULA) (da ora in avanti anche «Condizioni EULA»).

Si legge, infatti, che il Giudice di Pace avrebbe fondato la legittimazione passiva di Lenovo esclusivamente sul contenuto delle Condizioni EULA, ovvero su condizioni contrattuali che neppure sarebbero state accettate – stando a quanto dall'attore riferito – dal sig. Bonissi.

Anche sotto tale profilo la decisione del Giudice di Pace è del tutto scorretta, in quanto:

**A.** il sig. Bonissi non avrebbe in ogni caso potuto avvalersi di condizioni contrattuali relative a un contratto (le Condizioni EULA) del quale **egli afferma e riconosce espressamente di non essere parte**, non avendolo accettato.

La conclusione alla quale è addivenuto il Giudice di Pace viola, quindi, i principi regolatori della materia e in particolare il disposto di cui all'art. 1372, comma 2, c.c. secondo il quale in ogni caso il contratto ha forza di legge tra le parti e non produce effetti rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge, con la conseguenza che evidentemente tali condizioni non potevano fondare la legittimazione passiva di Lenovo; circostanza già di per sé sufficiente a giustificare la riforma dell'impugnata sentenza.

**B.** Ma anche volendo trascurare quanto sopra indicato, quanto affermato dal Giudice di Pace dovrebbe comunque essere considerato erroneo in quanto basato su una scorretta lettura delle Condizioni EULA e integrante una violazione delle norme e i principi che regolano l'interpretazione dei contratti.

Già sulla base di un'interpretazione letterale delle Condizioni EULA emerge che le stesse si limitano a prevedere che, laddove non intendesse accettarle, il

consumatore dovrebbe rivolgersi al produttore per conoscere le modalità di rimborso del costo della licenza o del costo dell'intero computer, senza prevedere un diritto al rimborso del prezzo della licenza, né indicarne le modalità o il soggetto che effettuerà l'eventuale rimborso.

Leggendo **tali Condizioni** EULA risulta che:

- le stesse **si limitano a rinviare alle *policies* di ciascun produttore, senza prevedere diritti in capo al consumatore, né specifici obblighi nei confronti del produttore;**
- le stesse non prevedono in capo al consumatore il diritto al rimborso del preteso costo della licenza relativa al software Microsoft;
- in ogni caso le predette condizioni subordinano qualsiasi eventuale rimborso al rispetto di un preciso iter (che nel caso di specie non è stato rispettato).

Ne consegue che correttamente applicando la disciplina generale in materia di contratti o, comunque, correttamente interpretando il contenuto delle Condizioni EULA, il Giudice di Pace avrebbe dovuto escludere che le stesse possano “fondare” la legittimazione passiva di Lenovo e, quindi, rigettare le domande del sig. Bonissi.

Anche per tale ragione la sentenza dovrà essere riformata.

\*\*\*

A fronte di quanto evidenziato nell'ambito dei **Motivi n. 4 e 5**, la sentenza deve essere riformata in quanto fondata su erroneo convincimento che Lenovo potesse essere destinataria delle pretese del sig. Bonissi in violazione delle norme e dei principi sopra richiamati e in particolare:

- del disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c.

- nonché i principi che governano il diritto dei contratti (1372 c.c.) e più in generale le fonti delle obbligazioni (art. 1173 c.c.);

Anche per tale ragione la sentenza impugnata va riformata, posto che Lenovo, specie in considerazione del fatto che non ha percepito alcuna somma da parte del sig. Bonissi, non può certamente essere condannata a effettuare alcun rimborso a favore dello stesso.

Escludendo la legittimazione passiva di Lenovo, per forza di cose le domande formulate dal sig. Bonissi dovevano essere tutte respinte, contingenza che determina la necessità di riformare in toto l'appellata pronuncia.

\*

### **C. SULLA CORRETTA IDENTIFICAZIONE DELL'OGGETTO DEL CONTRATTO**

Con i successivi Motivi n. 6 e 7 di impugnazione si censura l'erroneità e l'ingiustizia, nonché la violazione di norme del procedimento e di principi che regolano la materia in cui è incorso il Giudicante nella parte di seguito riportata: *«Nel merito, l'attore ha acquistato un computer (hardware) la cui funzione viene portata a termine anche senza che su di esso venga installato alcun programma o sistema operativo (software) e, pertanto, con due contratti: l'uno di compravendita relativo all' hardware e l'altro di licenza d'uso relativo al software ognuno dei quali conserva la propria individualità giuridica» (all. 1).*

Anche volendo trascurare che le conclusioni alle quali è arrivato il Giudice sono del tutto apodittiche e addirittura si discostano dalla prospettazione attorea<sup>3</sup>, si

---

<sup>3</sup> Sul punto si precisa che solo in sede di note conclusionali il sig. Bonissi avrebbe affermato di aver acquistato un "hardware". Tale circostanza deve però ritenersi non solo tardivamente allegata, ma addirittura smentita per tabulas dalla documentazione prodotta da Lenovo che indica come il prodotto veniva offerto in vendita (cfr doc\_02 e in particolare i relativi: doc\_03; doc\_04).

deve evidenziare che il Giudice, in modo erroneo e in palese violazione delle norme del procedimento e dei principi regolatori della materia, ha concluso che l'oggetto del contratto asseritamente intercorso tra Bonissi e Supermedia dovesse essere qualificato come una vendita di *hardware*.

**Ciò non corrisponde in alcun modo al vero.**

Il Giudice, come si vedrà, è addivenuto a tale conclusione a fronte di uno scorretto o mancante esame di circostanze determinati (ampiamente discusse dalle parti) e di una scorretta applicazione dei principi che governano la materia, in base ai quali lo stesso avrebbe necessariamente dovuto concludere che l'oggetto del contratto di compravendita non poteva che essere **un bene complesso, un unicum composto da elementi hardware e software** (e ciò a prescindere dal fatto che l'uso effettivo del software avrebbe dovuto implicare l'accettazione di un successivo contratto) e che tale essendo l'oggetto non poteva certo essere modificato *a posteriori*.

Ciò per i seguenti

**Motivi:**

**6. MOTIVO N. 6: ERRONEO ACCERTAMENTO IN FATTO, OMESSA VALUTAZIONE DI CIRCOSTANZE DI FATTO DETERMINANTI - CONSEQUENTE ERRONEA IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DELL'OGGETTO DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA**

Con il sesto motivo di impugnazione si censura la sentenza nella parte indicata nel paragrafo C (che in questa sede deve intendersi integralmente richiamata), in considerazione del fatto che la valutazione effettuata dal Giudice di

Pace in ordine all'oggetto del contratto disattende prima di tutto le norme del procedimento (artt. 115 e 116 c.p.c.), nonché i principi regolatori della materia in tema di onere della prova (art. 2697 c.c. e art. 2729, comma 1, c.c.), posto che nel caso di cui si tratta mancano riscontri probatori che possano condurre a sostenere che l'oggetto del contratto fosse un mero "*computer (hardware)*".

Non solo.

Evidentemente, nel momento in cui è addivenuto a tale conclusione, il Giudice di Pace ha omesso di considerare elementi di fatto determinanti ai fini della corretta identificazione dell'oggetto del contratto di compravendita, che trovavano ampio riscontro probatorio (in quanto provati attraverso la documentazione prodotta e, comunque, pacifici in quanto non contestati) (cfr doc\_02 e in particolare i relativi: doc\_03; doc\_04) e che, pertanto, lo stesso avrebbe dovuto porre alla base della decisione ai sensi di quanto disposto dall'art. 115 c.p.c.

Il Giudice, in particolare, ha omesso di considerare che risulta pacifico:

- che il Prodotto veniva chiaramente e in modo del tutto trasparente posto in vendita non come un prodotto hardware, ma come un prodotto più complesso, con preinstallato il sistema operativo (quindi il prodotto veniva offerto come *un unicum*);
- che nella stessa scheda prodotto e nel materiale pubblicitario relativo al Ideapad **veniva chiaramente indicato che lo stesso veniva offerto in vendita e venduto con preinstallato il sistema operativo Windows 10 Home** (cfr doc\_02 e in particolare i relativi: doc\_03; doc\_04);
- il sistema operativo Microsoft era materialmente e fisicamente presente, in quanto pre-installato, nella componente hardware e a disposizione del consumatore

che avrebbe potuto liberamente poi decidere se utilizzarlo o meno, accettando le condizioni della licenza.

Ciò rendeva il bene materialmente diverso da un semplice hardware;

- il prodotto presentava un **prezzo unitario** e non un prezzo per l'hardware e un'aggiunta per l'acquisto del sistema operativo;
- **Supermedia**, proponendo in vendita le parti hardware unitamente al sistema operativo, **ha voluto offrire al pubblico un bene complesso dotato di quelle specifiche tecniche rappresentate dall'hardware e dal software assemblati insieme.**

Sulla base degli elementi di prova presenti in causa, in conformità alle norme che regolano il procedimento (artt. 115 e 116 c.p.c., nonché 2697 c.c.), nonché dei principi generali del diritto dei contratti (e in particolare quelli attinenti al procedimento di formazione del contratto e agli elementi essenziali), il Giudice di Pace avrebbe quindi dovuto concludere che:

- la proposta contrattuale di vendita formulata da Supermedia – che il sig. Bonissi asserisce di aver accettato effettuando l'acquisto – aveva evidentemente a oggetto un bene complesso formato da hardware e software (e non certamente il solo hardware), che venivano considerati **un “unicum”**;
- nel momento in cui ha manifestato la propria accettazione, il sig. Bonissi non può che aver espresso la volontà di comprare tale bene complesso e non certamente un mero hardware<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Sul punto, del tutto irrilevanti e inconfidenti appaiono le affermazioni presenti in sede di atto di citazione e di note conclusionali nelle quali il sig. Bonissi asserisce che l'hardware manterrebbe proprie funzionalità anche senza il sistema operativo e ciò in considerazione del fatto che si tratta di allegazioni irrilevanti e fuorvianti: nel caso di cui si tratta il bene veniva posto in vendita con il sistema operativo preinstallato e ciò lo rendeva evidentemente un prodotto diverso da un mero hardware. Se il sig. Bonissi – come arditamente sostenuto (v. note conclusionali di Bonissi, p. 8 e ss.) – avesse voluto solo la parte hardware o con il sistema linux, avrebbe dovuto optare per l'acquisto di un diverso prodotto (doc. 5 del fascicolo di primo grado, prodotto sub doc. 2).

Ciò a maggior ragione se si considera che il sig. Bonissi, che si descrive come «esperto in materia informatica, lavorando nel settore specifico di cui si tratta» (atto di citazione, p. 1), non si è mai lamentato di essere stato tratto in errore circa le caratteristiche del Prodotto.

Del resto, vista la vasta gamma di prodotti offerti sul mercato (sia con diversi sistemi operativi che privi di sistemi operativi), **se il sig. Bonissi avesse voluto un prodotto privo del sistema operativo Windows, avrebbe potuto orientare le proprie scelte su un prodotto diverso**: si consideri, infatti, che in commercio si rinvengono ormai anche pc e tablet con preinstallato il sistema linux (doc\_02: doc\_05 – *documentazione commerciale*) e che, pertanto, gli acquirenti hanno un'amplessima gamma di prodotti tra cui scegliere.

Ne consegue che **il Giudice di Pace, violando i principi regolatori della materia e in particolare la disciplina generale in tema di formazione della volontà contrattuale e perfezionamento del contratto, è addivenuto a conclusioni del tutto erronee nell'identificazione del bene oggetto del contratto.**

Laddove il Giudice di Pace avesse correttamente applicato le norme e i principi, avrebbe dovuto concludere che il Prodotto che Bonissi ha asseritamente acquistato non corrisponde alle sole componenti hardware, come si legge nella sentenza.

Sul punto pare irrilevante il fatto che la disponibilità giuridica del software Microsoft fosse subordinata alla accettazione della licenza (e quindi alla stipula di un diverso contratto che regolava le modalità d'uso della licenza), quanto rileva è che già al momento dell'acquisto l'acquirente acquisiva la disponibilità materiale di un

bene diverso da un mero hardware, ovvero da un bene composto da hardware e software.

Quello che rileva, infatti, ai fini della determinazione dell'oggetto del contratto è come si è formata la volontà delle parti e che, a prescindere dall'accettazione della licenza, il sistema operativo era già materialmente presente (in quanto pre-installato) e che pertanto l'acquirente ne aveva già materialmente la disponibilità dal momento dell'acquisto, con la conseguenza che il prodotto venduto doveva in ogni caso essere ritenuto differente rispetto a un prodotto privo di sistema operativo.

Prova indiretta di tale circostanza è che la rimozione del sistema operativo implicasse la formattazione del computer e, quindi, attività materiale volta ad alterare la consistenza e le caratteristiche del Prodotto

**La corretta individuazione del bene oggetto del contratto assume rilevanti ricadute nell'ambito del procedimento:** andando a identificare il bene oggetto del contratto come un bene più complesso acquistato verso il pagamento di un corrispettivo unitario, ne deriva la palese infondatezza di qualsivoglia pretesa volta al rimborso di parte del prezzo pagato.

Una volta correttamente accertato l'oggetto dell'asserito contratto di compravendita, il Giudice, applicando i principi che regolano la materia, avrebbe dovuto immediatamente concludere che – pur essendo facoltà del consumatore non accettare le condizioni della licenza – lo stesso non potesse pretendere il rimborso del prezzo della licenza e ciò dal momento che il consumatore aveva consapevolmente acquistato un bene complesso a fronte di un prezzo unitario (e non

scindibile) e non avrebbe potuto pretendere di modificare a *posteriori* il contenuto del contratto.

Per tale ragione, la sentenza di primo grado deve essere integralmente riformata.

\*\*\*

## **7. MOTIVO N. 7: INSANABILE CONTRADDITTORIETA' DELLA SENTENZA**

Con il settimo motivo di impugnazione si censura la sentenza nella parte indicata nel paragrafo C (che in questa sede deve intendersi integralmente richiamata), in considerazione del fatto che la stessa è anche gravemente contraddittoria con quanto successivamente affermato dal Giudice, posto che lo stesso, dopo aver identificato l'hardware come l'oggetto del contratto, conclude successivamente che per effetto del rimborso del prezzo della licenza si lascia «*il compratore con un prodotto comunque diverso e di minor valore rispetto a quello pagato*» (all. 1, p. 7).

Tale aspetto svela una gravissima contraddittorietà nel percorso logico seguito dal Giudice di Pace nonché nelle argomentazioni addotte, posto che da un lato il Giudice di Pace ha identificato con l'hardware l'oggetto del contratto ma dall'altra ha affermato che per effetto del rimborso software si lascerebbe la parte con un bene diverso.

\*

<p>A fronte di quanto evidenziato nell'ambito dei <b>Motivi n. 6 - 7</b>, la sentenza deve essere riformata in quanto fondata su erroneo convincimento, che l'oggetto del</p>
---

contratto fosse solo la parte *hardware* e ciò in palese violazione delle norme e dei principi sopra richiamati e in particolare:

- dei principi relativi al procedimento di formazione del contratto;
- ai principi relativi agli elementi essenziali del contratto;
- lo stesso principio di autonomia privata.

Identificando l'oggetto del contratto con un bene più ampio, le richieste del sig. Bonissi di modificare a posteriori il contenuto del contratto dovevano essere respinte.

Per tali ragioni la sentenza deve essere riformata.

\*

**D. IN ORDINE ALL'ERRATO CONVINCIMENTO CIRCA LA PROVA DELL'AVVENUTO RIFIUTO DELLE CONDIZIONI EULA DA PARTE DI BONISSI E DEL MANCATO UTILIZZO DEL SISTEMA OPERATIVO**

Con il Motivi di cui ai successivi punti 8 – 9 si censura l'erroneità e l'ingiustizia, nonché la violazione di norme del procedimento e di principi che regolano la materia in cui è incorso il Giudicante nella parte di seguito riportata: «*Alla prima accensione del PC veniva chiesto all'utente di accettare esplicitamente le condizioni di licenza del sistema operativo e il signor Bonissi esprimeva una manifestazione negativa di volontà all'uso di detto sistema come da corrispondenza inviata via e-mail al Servizio clienti Lenovo con la quale il signor Bonissi comunicava di non aver accettato la licenza (doc. 5)*» (all. 01).

Come si vedrà, il Giudice in modo del tutto erroneo ha concluso che il sig. Bonissi avrebbe dimesso prova dell'avvenuto rifiuto delle condizioni EULA e del

mancato utilizzo del sistema operativo Microsoft, quando – in osservanza alle regole e ai principi che regolano la materia e il procedimento – avrebbe dovuto invece concludere che **manca la prova di suddetta circostanza** e, conseguentemente, respingere le domande attoree e ciò per i seguenti

**Motivi:**

**8. MOTIVO N. 8: ERRONEA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA  
PROBATORIA DEI DOC. 5 E 6 PRODOTTI DAL SIG. BONISSI –  
OMESSA VALUTAZIONE DI CIRCOSTANZE DI FATTO  
DETERMINANTI CHE ESCLUDEVANO L'AVVENUTO RIFIUTO  
DELLE CONDIZIONI EULA – VIOLAZIONE PRINCIPIO  
VICINANZA DELLA PROVA**

Con l'ottavo motivo di impugnazione si censura la sentenza nella parte indicata nel paragrafo D (che in questa sede deve intendersi integralmente richiamata), per l'erronea valutazione effettuata dal Giudice di Pace in ordine all'avvenuto preteso rifiuto delle condizioni EULA da parte del sig. Bonissi, dallo stesso effettuata disattendendo le norme del procedimento e il procedimento metodologico prescritto (artt. 115 e 116 c.p.c.), nonché i principi regolatori della materia (art. 2697 c.c. e art. 2729, comma 1, c.c.).

Sul punto si evidenzia che, benchè Lenovo abbia espressamente contestato il verificarsi di tale circostanza, il Giudice di Pace ha del tutto erroneamente ritenuto che la prova della stessa possa essere integrata dalla semplice dichiarazione di Bonissi al centro assistenza Lenovo in ordine al preteso rifiuto (v. doc. 5 - 6 dell'attore).

Tali comunicazioni, però, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di Pace non integrano né una prova diretta, né una presunzione semplice di tale circostanza di fatto che risulta invece totalmente sprovvista di prova, con la conseguenza che, sulla base delle regole del procedimento, il Giudice di Pace avrebbe dovuto escludere rilevanza probatoria a tali documenti e ritenere non provato uno dei presupposti della domanda azionata.

Ne consegue che allo stato risulta del tutto privo di prova che sul Prodotto non sia stato utilizzato il sistema operativo Microsoft e che addirittura non sia ancora in uso.

Pare evidente che anche **per il principio di vicinanza della prova, la prova dell'avvenuto rifiuto delle Condizioni EULA e del mancato utilizzo del sistema operativo Microsoft dovesse, infatti, essere fornita da Bonissi** e che quest'ultimo non ha prodotto alcun documento atto a supportare tale tesi.

Risultando, nella prospettazione attorea il preteso rifiuto delle condizioni EULA un presupposto fondamentale delle pretese azionate, ciò avrebbe dovuto determinare – in conformità di quanto disposto dai principi in tema di onere della prova – di per sé il rigetto delle domande proposte dal sig. Bonissi.

Non solo.

Il Giudice di Pace ha anche omesso di considerare **una serie di ulteriori circostanze pacifiche, che rappresentano indizi gravi, precisi e concordanti**, che inducevano chiaramente a escludere che Bonissi non avesse realmente rifiutato le Condizioni EULA, ovvero:

**a.** Bonissi si è rifiutato di far eseguire qualsiasi tipo di accertamento in contraddittorio sul prodotto asseritamente acquistato. Pertanto, manca un

accertamento in contraddittorio dello stato in cui si trova il prodotto asseritamente acquistato e dell'avvenuto rifiuto delle licenze.

**b.** il sig. Bonissi si è rivolto a Lenovo dichiarando di non voler accettare la licenza Windows e chiedendo il rimborso del prezzo della licenza **solo** oltre due mesi dopo l'asserito acquisto, ovvero solo in data 26 marzo 2018 (v. lettera Bonissi prodotta sub allegato n. 6 di parte attrice).

Pare quindi evidente che il Giudice abbia erroneamente ritenuto provati fatti in realtà sprovvisti di prova (l'avvenuto rifiuto della licenza) e al contrario omesso di considerare e porre a fondamento della decisione fatti che dovevano, ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., essere tenuti in considerazione ai fini della decisione (come il rifiuto di Bonissi di consentire a un accertamento dello stato di fatto sul pc e il considerevole lasso di tempo trascorso).

Elementi di fatto questi ultimi che dovevano essere considerati come indizi gravi precisi e concordanti che indicavano inequivocabilmente che la ricostruzione di fatto proposta da Bonissi non corrispondeva al vero.

Evidentemente, laddove il Giudice di Pace non fosse incorso nelle violazioni sopra indicate, avrebbe immediatamente respinto le domande del sig. Luca Bonissi, evidenziando che lo stesso non ha nemmeno dimesso prova del preteso avvenuto rifiuto delle menzionate condizioni.

Anche per tali ragioni la sentenza deve essere riformata.

\*

**9. MOTIVO N. 9: OMESSA VALUTAZIONE DI CIRCOSTANZE DI FATTO DETERMINANTI E VIOLAZIONE DI DIRITTI E PRINCIPI COSTITUZIONALI IN DANNO A LENOVO**

Con il nono motivo di impugnazione si censura la sentenza nella parte indicata nel paragrafo D (che in questa sede deve intendersi integralmente richiamata), in considerazione dell'omessa valutazione di circostanze determinanti.

Il Giudice di Pace, infatti, ha concluso come sopra indicato anche a causa del fatto che lo stesso ha omesso di prendere in considerazione e valutare elementi di fatto determinanti (e ampiamente discussi nel corso del procedimento) che, se considerati, avrebbero dovuto a maggior ragione condurlo a escludere qualsiasi rilevanza probatoria ai documenti prodotti da Bonissi (v. doc. 5-6 attore) e a escludere che il sig. Bonissi possa aver provato l'avvenuto rifiuto delle Condizioni EULA e il mancato utilizzo del sistema operativo Microsoft.

Il Giudice ha omesso di considerare che:

**A.** Lenovo, sempre in considerazione della sua qualità di terzo, non era certo in condizione di poter vagliare se Bonissi avesse in un primo momento accettato tale condizioni e solo in un secondo momento deciso di formattare il pc o se, addirittura – sempre che il prodotto sia stato effettivamente acquistato – stia tuttora regolarmente ancora utilizzando i software Microsoft.

**B.** Non è mai stato consentito a Lenovo di effettuare verifiche in contraddittorio sul prodotto asseritamente acquistato, con la conseguenza che non è mai stato consentito a Lenovo di verificarne lo stato di fatto.

**C.** **Manca un accertamento in contraddittorio dello stato in cui si trova il prodotto asseritamente acquistato e soprattutto che attesti che Bonissi non abbia utilizzato il menzionato sistema operativo.**

Inoltre, anche per tali ragioni la decisione del Giudice pare porsi addirittura in contrasto con il principio del contraddittorio e il diritto di difesa di Lenovo la quale,

in qualità di terzo estraneo al rapporto, non disponeva di alcun elemento per poter vagliare quanto affermato da Bonissi.

Anche per tali ragioni la sentenza deve essere riformata.

\*

A fronte di quanto evidenziato nell'ambito dei **Motivi n. 8 - 9**, la sentenza deve essere riformata in quanto fondata su erroneo convincimento dell'avvenuto rifiuto delle Condizioni EULA e del mancato utilizzo da parte del sig. Bonissi del sistema operativo.

Come si è detto, tale circostanza non è certamente stata provata, con la conseguenza che la sentenza si pone in palese violazione delle norme e dei principi sopra richiamati e in particolare dei principi che attengono alla distribuzione dell'onere della prova e al principio di vicinanza della prova, che indubbiamente facevano gravare detto onere in capo al sig. Bonissi.

Accertato che invece tale circostanza non risulta provata, la sentenza dovrà essere riformata e le domande di Bonissi respinte.

\*\*\*

**E. SULL'INFONDATEZZA NEL MERITO DELLE PRETESE AZIONATE DAL SIG. BONISSIA FRONTE DELL'INESISTENZA DI UN DIRITTO AL RIMBORSO DEL PREZZO DELLA LICENZA E DI UN CORRISPONDENTE OBBLIGO DI RIMBORSO A CARICO DI LENOVO**

Con il Motivi di cui ai successivi punti 10 – 11 – 12 – 13 – 14 si censura l'erroneità e l'ingiustizia, nonché la violazione di norme del procedimento e di

principi che regolano la materia in cui è incorso il Giudicante nella parte di seguito riportata:

*«Tale software contiene il cosiddetto contratto di licenza d'uso (EULA) con le condizioni per il suo utilizzo da parte del compratore.*

*Il contratto prodotto in causa dall'attore dichiara preliminarmente che tale contratto intercorre tra l'utente e il produttore del computer presso il quale l'utente ha acquistato il prodotto e aggiunge che qualora l'utente non accetti le condizioni del contratto, potrà contattare il produttore del dispositivo o l'installatore oppure il rivenditore, qualora abbia acquistato il software direttamente, per conoscere le modalità di restituzione del software o del dispositivo e di rimborso del prezzo.*

*Dunque in assenza di diverse condizioni di vendita preliminarmente concordate con il compratore, la convenuta risponde delle relative clausole nei riguardi dello stesso.*

*Nella fattispecie ritiene il Giudicante che il rimborso appare dovuto, sussistendo per l'utilizzo del software un contratto separato che il compratore non ha possibilità di conoscere prima di aver comprato il prodotto e che se non accettato, impone appunto di restituire quella parte dell'acquisto lasciando il compratore con un prodotto comunque diverso e di minor valore rispetto a quello pagato.*

*Per quanto detto, si ritiene che la convenuta debba essere condannata al rimborso in favore dell'attore della somma di Euro 42,00 relativa al costo della licenza Windows, tenuto conto dei prezzi di mercato del software Microsoft Windows 10 Home. Dalla soccombenza deriva ex art. 91 c.p.c. la condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo» (all. 1, p. 5 e s.), in quanto frutto di una violazione e falsa applicazione dei principi che regolano la materia.*

Come si vedrà, il Giudice in modo erroneo ha concluso che sussisterebbe in capo al sig. Bonissi un diritto al rimborso del prezzo della licenza e, al contempo, graverebbe su Lenovo l'obbligo di provvedere a tale rimborso, violando gravemente le regole e i principi che regolano la materia e il procedimento, in forza dei quali avrebbe invece dovuto escludere – da un lato – la sussistenza di un diritto di questo tipo in capo al Bonissi e – dall'altro – di un obbligo in tale senso in capo a Lenovo.

Come meglio si vedrà, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di Pace, non esiste alcun diritto, tanto meno scevro dal rispetto di limiti e condizioni, dell'acquirente di vedersi rimborsato dal produttore del computer il prezzo del software Microsoft preinstallato in caso di rifiuto di accettare le condizioni di licenza d'uso dello stesso e ciò per i seguenti

#### **Motivi:**

#### **10. MOTIVO N. 10: SULL'ERRONEO CONVINCIMENTO CHE SUSSISTA UN DIRITTO AL RIMBORSO DEL PREZZO DELLA LICENZA DEL SOFTWARE MICROSOFT**

Con il decimo motivo di impugnazione si censura la sentenza nella parte indicata nel paragrafo E (che in questa sede deve intendersi integralmente richiamata), in considerazione dell'erroneo convincimento che sussista in capo al sig. Bonissi un diritto al rimborso del solo prezzo della licenza relativa al software Microsoft.

Il Giudice di Pace, per quanto – come meglio si dirà nel prosieguo – in modo del tutto inadeguato e generico – sembrerebbe affermare che tale preteso – e contestato – diritto al rimborso del prezzo della licenza relativa ai software Microsoft

troverebbe fondamento negoziale, nel contenuto delle più volte menzionate Condizioni EULA.

Quanto affermato dal Giudice di Pace è del tutto destituito di fondamento e si basa su di una scorretta applicazione delle norme generali e dei principi che regolano le fonti di obbligazione, il diritto dei contratti (in punto di formazione e oggetto del contratto), nonché su una scorretta interpretazione del contenuto dello stesso.

Procedendo per gradi.

**A.** come già si è detto pare del tutto scorretto e contrario ai principi regolatori della materia e in particolare il disposto di cui all'art. 1372, comma 2, c.c. secondo il quale – come noto – il contratto ha forza di legge tra le parti e non produce effetti rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge, affermare che il sig. Bonissi possa avvalersi di un contratto (le Condizioni EULA) che lo stesso non ha accettato e che quindi non si sarebbe neppure mai perfezionato.

**B.** Ma anche volendo trascurare quanto sopra indicato, quanto affermato dal Giudice di Pace dovrebbe comunque essere considerato erroneo in quanto basato su di una scorretta lettura delle Condizioni EULA e integrante una palese violazione delle norme e i principi che regolano l'interpretazione dei contratti.

Contrariamente a quanto affermato dal Giudice di Pace, non esiste alcun diritto dell'acquirente di vedersi rimborsato il prezzo del software preinstallato in caso di rifiuto di accettare le condizioni di licenza d'uso dello stesso.

**Le condizioni contrattuali previste da Microsoft** (Condizioni EULA), delle quali Bonissi – *pur non avendo accettato la licenza* – dichiara ripetutamente di volersi avvalere – e **sulle quali a ben vedere fonda le proprie pretese**, non solo non prevedono alcun diritto in capo all'acquirente, che rifiuti di accettare le condizioni

della licenza, del rimborso del prezzo, ma addirittura **chiariscono invece l'infondatezza delle pretese di Bonissi.**

Le Condizioni EULA, rese note o comunque conoscibili al sig. Bonissi, già anteriormente al preteso acquisto – in quanto presenti anche sui siti del produttore – prevedono, infatti, che *«Qualora non accetti le presenti condizioni di licenza o non vi si conformi, non potrà utilizzare il software né le funzionalità. Il licenziatario potrà invece contattare il produttore o l'installatore per conoscere le modalità di sostituzione del software o del computer e del rimborso del prezzo. Il licenziatario dovrà attenersi a tali modalità, che potrebbero richiedere la sostituzione del software unitamente al computer sul quale il software è installato per ottenere il rimborso del prezzo»* (v. allegato 2 di parte attrice).

Ne consegue che:

**1.** le condizioni EULA **non attribuiscono all'acquirente alcun diritto al rimborso del solo sistema operativo**, ma rinviano a modalità determinate dal produttore, sulla base di sue scelte commerciali.

Si noti infatti, che le condizioni fanno riferimento alle modalità di rimborso della licenza **o** del computer e successivamente aggiungono che tali modalità *«potrebbero richiedere la sostituzione del software unitamente al computer sul quale il software è installato per ottenere il rimborso del prezzo»*.

Le Condizioni EULA di fatto rimettono in simili situazioni al produttore la scelta di consentire il rimborso del prezzo della licenza oppure solo dell'intero pc, nonché di determinare i relativi presupposti; con la conseguenza che una corretta lettura delle stesse avrebbe a escludere di per sé non possano rappresentare la fonte di alcun diritto in capo al consumatore.

**2.** Nel caso di specie le modalità adottate da Lenovo, conoscibili e prontamente comunicate al sig. Bonissi, non prevedevano alcun diritto in capo al consumatore di chiedere il rimborso del solo prezzo della licenza, consentendo al consumatore solo di restituire il pc per farsi restituire il prezzo unitario corrisposto<sup>5</sup>.

**3.** In ogni caso, sia le Condizioni EULA che le modalità adottate dal produttore, subordinavano il rimborso del prezzo al rispetto di uno specifico *modus procedendi*, che il sig. Bonissi non ha rispettato.

Ne consegue che, correttamente interpretando le Condizioni EULA, si sarebbe dovuto rilevare che l'acquirente ha il diritto di non accettare le condizioni di licenza del prodotto software preinstallato di soggetti terzi, ma non ha il diritto, in caso di rifiuto, di pretendere il rimborso dell'asserito costo della stessa.

Una volta acquistato il Prodotto l'acquirente è libero di decidere anche di disinstallare il sistema operativo e di installarne uno diverso, ma non può pretendere il rimborso del prezzo del solo sistema operativo, avendo acquistato un Prodotto unitario a un prezzo unitario.

---

<sup>5</sup> Sul punto si ribadisce che deve considerarsi tardivamente allegata l'affermazione del sig. Bonissi, effettuata per la prima volta solo in sede di note conclusionali, secondo cui «*Lenovo non ha mai fatto conoscere le modalità di restituzione del software o di rimborso*» (note conclusionali di Bonissi, p. 12). In proposito, Lenovo, oltre a rilevare di non accettare il contraddittorio su circostanze tardivamente allegate, ad ogni buon conto evidenzia che quanto affermato da Bonissi risulta peraltro in contrasto con quanto dallo stesso affermato in sede di atto di citazione e cioè che l'operatore ha da subito escluso la possibilità di chiedere il rimborso del prezzo della licenza. Come confermato dal documento n. 5 prodotto da Bonissi dal quale emergeva chiaramente che il centro di assistenza di Lenovo avesse da subito escluso la facoltà di rimborsare il prezzo della sola licenza software Microsoft e gli avesse prospettato le seguenti possibilità: rivolgersi al negoziante ove aveva acquistato il bene per verificare la possibilità di restituire l'intero computer oppure rivolgersi a Microsoft.

Tutto ciò premesso, il Giudice avrebbe dovuto concludere che non sussiste alcun diritto né di fonte legale né negoziale che preveda in questi casi un diritto al rimborso della pretesa quota parte del Prodotto.

Diversamente concludendo, il Giudice ha violato i principi che governano la materia e in particolare quelli attinenti alle fonti di obbligazione (art. 1173 c.c.), al procedimento di formazione e all'efficacia del contratto (1372 c.c.), nonché in tema di interpretazione dei contratti.

Non solo.

Ben si potrebbe osservare che la sentenza del Giudice – sia nella parte in cui pretenderebbe di ricostruire la fonte di un'obbligazione in un contratto non concluso; sia nella parte in cui individua in tale contratto la fonte di un diritto non espressamente previsto – si pone addirittura in contrasto con il principio di autonomia privata.

Ne consegue che il Giudice, correttamente applicando le norme che regolano il procedimento e sulla base dei principi del diritto dei contratti, avrebbe dovuto concludere che non esiste alcun titolo legittimante un diritto del consumatore di chiedere al produttore il rimborso della sola licenza.

Conseguentemente, in conformità di quanto disposto dagli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. e in osservanza del principio di autonomia privata, il Giudice avrebbe dovuto respingere le domande del sig. Bonissi, circostanza che legittima l'integrale riforma della sentenza impugnata.

\*\*\*\*

**11. MOTIVO N. 11: OMESSO ESAME DI CIRCOSTANZE DI FATTO DETERMINANTI E/O ERRONEO CONVINCIMENTO CIRCA**

**L'AVVENUTA PROVA DELLA SUSSISTENZA DEL DIRITTO AL  
RIMBORSO DEL PREZZO DELLA LICENZA**

Con l'undicesimo motivo di impugnazione si censura la sentenza nella parte indicata nel paragrafo E (che in questa sede deve intendersi integralmente richiamata), in considerazione del fatto che il Giudice è addivenuto a conclusioni scorrette sulla sussistenza di un diritto al rimborso del prezzo della licenza anche in considerazione del fatto che ha omesso di considerare circostanze determinanti ai fini della decisione.

Richiamando quanto già evidenziato al precedente motivo 10, il Giudice avrebbe dovuto – correttamente interpretando il contenuto delle Condizioni EULA – concludere che veniva rimessa al produttore la decisione di provvedere, in caso di rifiuto delle condizioni di licenza, al rimborso del prezzo della licenza Microsoft oppure soltanto di consentire al consumatore di chiedere il rimborso dell'intero prodotto, previa restituzione dello stesso.

Nel caso di specie il Giudice di Pace ha omesso di considerare che nel caso di cui si tratta manca l'allegazione, nonché la prova del fatto che le modalità offerte dal produttore Lenovo prevedessero alcun diritto in capo al consumatore di vedersi restituito il solo prezzo della licenza software.

Ne consegue che il Giudice di Pace avrebbe dovuto concludere che:

A. il sig. Bonissi, sul quale evidentemente gravava siffatto onere ai sensi dell'art. 2697 c.c., non ha né allegato né provato che le condizioni applicate da Lenovo prevedessero un simile diritto in capo al consumatore;

B. il sig. Bonissi, sul quale evidentemente gravava siffatto onere ai sensi dell'art. 2697 c.c., non ha provato la sussistenza di un titolo che potesse fondare la propria pretesa.

Ciò avrebbe di per sé dovuto indurre il Giudice di Pace a respingere le domande del sig. Bonissi, con la conseguenza che, diversamente concludendo, ha violato sia le norme del procedimento (art. 115 e 116 c.p.c.) che i principi generali della materia, in tema di fonti delle obbligazioni e onere della prova (art. 1173 c.c., 2697 c.c.).

Inoltre, il Giudice di Pace ha omesso di considerare che risulta documentale – oltre che pacifico in quanto non contestato da Bonissi – che Lenovo, come molti altri produttori, offre ai consumatori solo la possibilità di restituire l'intero pc e farsi rimborsare l'intero prezzo dal rivenditore, ma mai la possibilità di chiedere il rimborso del solo prezzo della licenza e che, pertanto, le modalità previste da Lenovo alle quali rinvia l'EULA, escludono radicalmente qualsiasi diritto al rimborso del solo prezzo della licenza.

Nel caso di specie, come indicato al Bonissi con comunicazione inviata dal centro assistenza (doc. 7 dell'attore), le condizioni applicate da Lenovo consentivano al consumatore in questi casi solo di chiedere al rivenditore finale il rimborso dell'intero prezzo corrisposto previa restituzione del pc, a condizione che il pc non fosse stato utilizzato e che il rivenditore finale fosse messo in condizione di verificare l'avvenuto rifiuto della licenza (v. doc. 7 di Bonissi).

Le modalità scelte da Lenovo risultano pienamente legittime e coerenti con quanto indicato nelle Condizioni EULA, posto che:

1. le stesse condizioni EULA – delle quali Bonissi dichiara di volersi avvalere – prevedono che «***Il licenziatario dovrà attenersi a tali modalità, che potrebbero richiedere la sostituzione del software unitamente al computer sul quale il software è installato per ottenere il rimborso del prezzo***». Veniva quindi da subito informato il licenziatario che la previsione di un eventuale diritto al rimborso era rimessa alla valutazione discrezionale del produttore.

2. Tali *policies* – adottate da numerosi produttori - sono già ripetutamente state riconosciute legittime anche a livello europeo proprio in considerazione del fatto che al momento dell'acquisto il consumatore, adeguatamente informato e nell'ambito di un mercato che consente di poter scegliere numerosi prodotti con diversi sistemi operativi, ha espresso la volontà di acquistare un bene complesso.

Il consumatore pertanto può legittimamente poi decidere di non accettare le condizioni di utilizzo della licenza, ma non può pretendere di modificare *a posteriori* le condizioni contrattuali (oggetto e corrispettivo).

Solo a titolo esemplificativo si ricorda che **la Corte di Cassazione francese ha già ripetutamente riconosciuto la legittimità sia dell'operato delle imprese produttrici che del rifiuto da parte di queste ultime alla restituzione della quota parte del prezzo riferibile alla licenza d'uso.**

Un primo intervento si ha con la sentenza del 12 luglio 2012 che cassa e annulla la sentenza della Corte di Appello di Versailles e rinvia alla Corte di Appello di Parigi, facendo leva sul fatto che prima dell'acquisto il consumatore avesse ricevuto chiare informazioni sulle caratteristiche del prodotto e sulla concreta possibilità di scelta da parte dell'acquirente di rivolgersi ad un mercato più

specialistico nei casi di volontà di acquistare un personal computer privo del *software* operativo preinstallato.

Ma l'intervento più incisivo della Cassazione francese sulla questione oggetto della nostra analisi si ha con la sentenza del 5 febbraio 2014 n. 12-25.748, con la quale si è affermato che il contratto di licenza di software operativo è sì un contratto giuridicamente autonomo rispetto alla compravendita dell'*hardware*, ma non si può giustificare la sua presenza senza l'esistenza del secondo, atteso che i due contratti costituiscono un *unicum* indivisibile il cui oggetto è un bene complesso, non scindibile.

**A fronte di tale premesse del tutto legittimo appare il comportamento della società Lenovo che, pur manifestandosi disponibile – previa verifica della sussistenza dei relativi presupposti – a consentire la restituzione dell'intero Prodotto, ha rifiutato il rimborso del solo prezzo del sistema operativo.**

Né tale condotta potrebbe essere considerata una pratica commerciale scorretta, posto che – come ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza – un'offerta congiunta degli elementi hardware e software che compongono il PC, non può definirsi pratica sleale ai sensi della Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 11.05.05, né della disciplina interna, a maggior ragione in considerazione del fatto che un pc senza alcun software non è individualmente utilizzabile.

A tale conclusione è giunta, tra l'altro, la Cassazione Francese con sentenza n. 12-25748 del 5 Febbraio 2014, decidendo su ricorso di Lenovo France nell'ambito di un procedimento promosso da un consumatore nei confronti della stessa Società sul tema del rimborso del prezzo del software preinstallato.

Ma ancora.

**La Corte di Giustizia Europea si è espressa in modo conclusivo sulla questione con sentenza 7 settembre 2016**, nella causa C-310/15 avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di Cassazione francese e ha così concluso:

*«1) Una pratica commerciale consistente nella vendita di un computer provvisto di programmi informatici preinstallati senza che vi sia la possibilità per il consumatore di ottenere lo stesso modello di computer sprovvisto di programmi informatici preinstallati non costituisce, in quanto tale, una pratica commerciale sleale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno...omissis...*

*2) Nell'ambito di un'offerta congiunta consistente nella vendita di un computer provvisto di programmi informatici preinstallati, la mancata indicazione del prezzo di ciascuno dei programmi informatici preinstallati non costituisce una pratica commerciale ingannevole ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 4 lettera A e dell'articolo 7 della Direttiva 2005/29».*

A fronte di tali argomentazioni la Corte ha concluso che il comportamento del produttore che non consente al consumatore di ottenere il mero rimborso del prezzo della licenza d'uso deve intendersi pienamente lecito.

Si deve quindi concludere che il comportamento di Lenovo appare pienamente legittimo e non integra certamente alcuna restrizione della libertà di contrattazione, posto che – come già si è detto – allo stato sul mercato sono diffusi

pc e tablet con preinstallati altri sistemi operativi e pertanto i consumatori possono benissimo orientare le loro scelte senza subire limitazione alcuna.

Ciò premesso, ne consegue che il Giudice di pace avrebbe dovuto respingere le domande attoree e che pertanto la sentenza di primo grado deve essere riformata.

\*\*\*

**12. MOTIVO N. 12: ERRONEO CONVINCIMENTO IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA DI UN OBBLIGO DI PROVVEDERE AL RIMBORSO DA PARTE DI LENOVO.**

Con il dodicesimo motivo di impugnazione si censura la sentenza nella parte indicata nel paragrafo E (che in questa sede deve intendersi integralmente richiamata), in considerazione dell'erroneo convincimento in ordine alla sussistenza in capo a Lenovo di un obbligo provvedere al rimborso del prezzo della licenza Microsoft.

Anche a prescindere da quanto sopra indicato, le conclusioni a cui è addivenuto il Giudice nella parte di sentenza qui impugnata sono scorrette anche per le medesime ragioni già illustrate ai Motivi n. 4 e 5 (che in questa sede devono intendersi integralmente richiamati), laddove si è evidenziata la carenza di legittimazione passiva di Lenovo.

Anche nella denegata ipotesi in cui si dovesse sostenere che esisteva un diritto di chiedere il rimborso della sola licenza software, il Giudice di Pace avrebbe dovuto escludere che il soggetto tenuto a tale rimborso fosse il produttore Lenovo, mancando qualsiasi riscontro probatorio che possa indicare la sussistenza di un simile obbligo e/o che possa indicare la sussistenza di un titolo astrattamente idoneo a far sorgere suddetto obbligo.

Ciò avrebbe dovuto condurre il primo Giudice – nel rispetto del principio dell'*onus probandi incubit ei qui dicit* – a stimare che l'attore non avesse provato di aver acquistato un prodotto Lenovo, con ogni conseguenza che ciò avrebbe dovuto determinare in punto di rigetto delle domande attoree.

Non solo.

Al contrario, nel caso di cui si tratta il Giudice ha del tutto omesso di considerare elementi di fatto determinanti e ampiamente discusse tra le Parti ovvero che:

- risulta pacifico che Lenovo non ha intrattenuto rapporti contrattuali con Bonissi;
- risulta pacifico che Lenovo non ha percepito alcuna somma da Bonissi.

Addivenendo a diverse conclusioni, il Giudice ha violato prima di tutto le norme del procedimento (e in particolare gli artt. 115 e 116 c.p.c), nonché i principi regolatori della materia (art. 2697 c.c.).

Si consideri, infatti, che anche tale conclusione si basa su una violazione dei principi dettati in materia di diritto dei contratti e su una erronea interpretazione del contenuto delle Condizioni EULA, che se letti ed interpretati correttamente si limitano a dire che il licenziatario si deve rivolgere al produttore per conoscere le modalità di eventuale rimborso del prezzo della licenza o del computer, senza prevedere

- né il sorgere di un diritto al rimborso del prezzo della licenza;
- né tanto meno il sorgere di un obbligo di rimborso in capo al produttore.

Valga peraltro considerare che l'erroneo convincimento del Giudice di Pace sull'esistenza di un preteso obbligo di rimborso in capo a Lenovo a favore del

Bonissi, non potrebbe trovare alcuna giustificazione causale anche a fronte del fatto che Lenovo – e tale circostanza in quanto pacifica doveva essere posta alla base della decisione – non ha percepito alcuna somma da parte dei sig. Bonissi.

Ne consegue che il Giudice di Pace ha, in violazione dei principi relativi alle fonti di obbligazione e al diritto dei contratti, gravato il produttore di un onere del tutto ingiustificato e sprovvisto di qualsiasi giustificazione causale.

Anche per tale ragione dunque la sentenza del Giudice di Pace dovrà essere radicalmente riformata.

\*\*\*

**13. MOTIVO N. 13: IN ORDINE AL OMESSA VALUTAZIONE DI CIRCOSTANZE DI FATTO DETERMINANTI AI FINI DELLA DECISIONE**

Con il tredicesimo motivo di impugnazione si censura la sentenza nella parte indicata nel paragrafo E (che in questa sede deve intendersi integralmente richiamata), in considerazione del fatto che anche in questo caso il Giudice ha ommesso di valutare circostanze di fatto determinanti ai fini della decisione.

Anche volendo trascurare quanto sopra indicato, la predetta parte della sentenza risulta erronea poiché, anche nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse – non si vede come – sussistente un simile diritto al rimborso e al contempo un similare obbligo in capo a Lenovo, **le pretese del sig. Bonissi avrebbero comunque dovuto essere respinte a fronte dell'inosservanza della procedura prevista nelle Condizioni (EULA).**

Da una corretta lettura delle Condizioni EULA il Giudice di Pace avrebbe infatti dovuto rilevare che nella parte in cui prevedono che *«Il licenziatario potrà*

*invece contattare il produttore o l'installatore per conoscere le modalità di sostituzione del software o del computer e del rimborso del prezzo. Il licenziatario dovrà attenersi a tali modalità, che potrebbero richiedere la sostituzione del software unitamente al computer sul quale il software è installato per ottenere il rimborso del prezzo»* (v. allegato 2 di parte attrice), tali condizioni **subordinavano il rimborso del prezzo al rispetto di uno specifico *modus procedendi***, che il sig. Bonissi non ha rispettato.

Più nello specifico, il Giudice di Pace, in violazione delle norme sul procedimento e anche dei principi che regolano la materia, ha infatti erroneamente ommesso di attribuire rilevanza al fatto che:

- 1.** le Condizioni EULA condizionavano eventuali rimborsi al rispetto di una precisa procedura, invitando il consumatore a contattare prontamente il produttore per conoscere le modalità di rimborso del prezzo della licenza o del pc;
- 2.** Bonissi non ha rispettato la procedura prevista nelle Condizioni EULA, posto che, stando a quanto dallo stesso dichiarato, ha utilizzato il Prodotto e addirittura avrebbe provveduto da solo alla relativa formattazione, senza quindi attenersi alle modalità previste dal produttore e allo stesso previamente indicate.

In proposito si ricorda che il sig. Bonissi non ha prontamente contattato Lenovo.

Si ricorda, infatti, che:

- benchè le condizioni di licenza Microsoft (EULA) imponessero al licenziatario di rivolgersi al produttore per conoscere le modalità di eventuale rimborso, il sig. Bonissi si rivolgeva a Lenovo dichiarando di non voler accettare la licenza Windows e chiedendo il rimborso del prezzo della licenza **solo** oltre due mesi

dopo l'asserito acquisto, ovvero solo in data 26.03.18 (v. lettera Bonissi prodotta sub allegato n. 6 di parte attrice);

- nella menzionata lettera, peraltro, il sig. Bonissi dichiarava addirittura di aver provveduto di sua iniziativa alla formattazione del Prodotto e di rifiutarsi di inviare il proprio pc presso il rivenditore o presso Lenovo per le necessarie verifiche.

- **dichiarando di aver formattato il Prodotto il sig. Bonissi ha di fatto affermato di aver alterato il Prodotto, rimuovendo da solo il sistema operativo, contravvenendo così a quanto previsto nelle Condizioni EULA che impongono all'acquirente di contattare il venditore.**

Sulla base di circostanze di fatto allegate in sede di comparsa di costituzione da parte di Lenovo e provate documentalmente – e comunque pacifiche in quanto non contestate – il Giudice di Pace avrebbe dovuto rilevare che il sig. Bonissi perfettamente cosciente, come dallo stesso riconosciuto in sede di atto di citazione, dei vincoli a cui si sottoponeva se avesse voluto rifiutare il *software* preinstallato, non si è curato minimamente di osservare le modalità adottate dal produttore, né di accettarne i limiti, con la conseguenza che ha dato luogo a circostanze che in nessun caso consentirebbero di conseguire qualsivoglia rimborso.

Ne consegue che il Giudice di Pace, in palese violazione delle norme del procedimento, ha radicalmente ommesso di considerare che **il comportamento del sig. Bonissi integra una palese inosservanza delle Condizioni EULA delle quali lo stesso dichiara di volersi avvalere e di per sé giustificava il rigetto delle domande dallo stesso formulate.**

Laddove avesse correttamente esaminato e interpretato le Condizioni EULA e avesse posto alla base della decisione elementi determinanti (ampiamente discussi

tra le Parti) il Giudice di Pace avrebbe dovuto concludere che le pretese di Bonissi erano del tutto infondate, avendo lo stesso tenuto comportamenti che in ogni caso dovevano determinare l'estinzione di qualsiasi diritto.

Anche per tale ragione dunque la sentenza del Giudice di Pace dovrà essere radicalmente riformata.

\*

**14. MOTIVO N. 14: ERRONEO CONVINCIMENTO IN ORDINE AL FATTO CHE IL SIG. BONISSI AVREBBE VERSATO IL PREZZO DELLA LICENZA RELATIVA AL SOFTWARE MICROSOFT**

Con il quattordicesimo motivo di impugnazione si censura la sentenza nella parte indicata nel paragrafo E (che in questa sede deve intendersi integralmente richiamata), in considerazione del fatto che quanto affermato dal Giudice di Pace si basa sull'erroneo convincimento che il sig. Bonissi abbia versato un prezzo per l'acquisto della licenza relativa al software Microsoft.

Il Giudice ha infatti ritenuto provato un elemento in relazione al quale non sono stati dimessi da parte del sig. Bonissi – sul quale evidentemente gravava il relativo onere della prova – riscontri probatori.

Ne consegue che la parte della sentenza qui censurata risulta scorretta e in contrasto con i principi che regolano il procedimento e la materia anche in considerazione del fatto che ritiene accertato un fatto che in realtà è totalmente sprovvisto di prova.

Non solo.

Al contrario, il Giudice di Pace ha ommesso di considerare elementi gravi precisi e concordanti che indicano chiaramente che – anche volendo ipotizzare che

l'acquisto sia avvenuto – dovrebbero escluderlo radicalmente, lo avrebbero dovuto indurre a escludere che il sig. Bonissi avesse corrisposto un prezzo per l'acquisto della licenza relativa al software Microsoft, ovvero:

1. il sig. Bonisi avrebbe versato un prezzo unitario che corrisponde all'acquisto di un bene complesso, senza maggiorazioni per l'acquisto del sistema operativo;
2. l'acquisto sarebbe avvenuto a un prezzo estremamente ridotto e promozionale, di molto inferiore a quello a cui i prodotti Lenovo Ideapad vengono venduti sul mercato.

Ne consegue che, a tutto voler concedere, il Giudice di Pace avrebbe dovuto tenere conto di tale circostanza e concludere che nessun prezzo per l'acquisto della licenza sarebbe in realtà stato versato. Ma così non ha fatto, violando totalmente i principi che regolano la materia (e in particolare il disposto degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c.).

Anche per tale ragione dunque la sentenza del Giudice di Pace dovrà essere radicalmente riformata.

\*

**15. MOTIVO N. 15: INAMMISSIBILE MODIFICA A POSTERIORI DEL CONTENUTO DEL CONTRATTO ATTUATA DAL GIUDICE DI PACE**

Con il quindicesimo motivo di impugnazione si censura la sentenza nella parte indicata nel paragrafo E (che in questa sede deve intendersi integralmente richiamata), in considerazione del fatto che il Giudice di Pace avrebbe esercitato un potere di modifica a posteriori del contenuto del contratto in violazione dei principi che regolano la materia, e in particolare dell'autonomia privata.

Rilevato infatti che l'acquisto avrebbe riguardato un bene complesso, verso un corrispettivo unitario, condannando Lenovo a rimborsare la quota del corrispettivo asseritamente corrispondente al prezzo della licenza, il Giudice di Pace sarebbe intervenuto *a posteriori* sul contenuto del contratto andandolo a modificare: il Giudice infatti attraverso la sentenza impugnata avrebbe disposto una arbitraria modifica del corrispettivo pattuito per l'acquisto di un bene complesso ritenendo arbitrariamente che parte del corrispettivo corrispondesse al prezzo della licenza software Microsoft.

Ciò benchè – come ben noto – nel nostro ordinamento si esclude che il Giudice possa, se non nei limitatissimi casi previsti dal legislatore, intervenire utilizzando un potere correttivo sul contenuto del contratto.

Anche per tale ragione dunque la sentenza del Giudice di Pace dovrà essere radicalmente riformata.

A fronte di quanto evidenziato nell'ambito dei **Motivi n. 10-11-12-13-14** ne consegue che la sentenza deve essere riformata in quanto fondata su erroneo convincimento, che sussistesse in capo al sig. Bonissi un obbligo al rimborso del prezzo asseritamente corrispondente alla licenza e su Lenovo un corrispondente obbligo e ciò in palese violazione delle norme e dei principi sopra richiamati e in particolare:

- della disciplina generale delle obbligazioni e delle relative fonti;
- della disciplina generale in tema di perfezionamento, efficacia e interpretazione dei contratti;
- del principio dell'autonomia privata.

Non sussistendo né un diritto di Bonissi in tal senso, né tanto meno un obbligo in capo a Lenovo di provvedere al rimborso di tali licenze, le richieste del sig. Bonissi dovevano essere respinte e ciò giustifica la riforma della sentenza impugnata.

\*

**G. ASSENZA DI MOTIVAZIONE O ASSOLUTA APODITTICITA' DELLA STESSA**

Da ultimo e più in generale si evidenzia che la sentenza deve essere censurata in quanto di fatto priva di motivazione o con motivazione del tutto apodittica, se non gravemente contraddittoria (come già evidenziato). Per tali ragioni pare di fatto impossibile ricostruire l'iter logico seguito dal Giudice e anche i principi applicati al momento della decisione.

La sensazione, infatti, è che il Giudice si sia limitato a riproporre per salti i contenuti della sentenza della Cassazione n. 19161/14, richiamata dal sig. Bonissi, attinente al caso Helwet Packard. Peccato, però che tale sentenza facesse riferimento a condizioni contrattuali del tutto differenti (ben più risalenti) e che, pertanto, la mera trasposizione delle conclusioni alle quali in quel caso era addivenuta la Cassazione risultano del tutto erronee e indicano l'adozione di uno scorretto iter logico e argomentativo.

\*

**H. SULLA ERRONEITA', INGIUSTIZIA DELLA SENTENZA E DEL DISPOSITIVO DELLA STESSA PER VIOLAZIONE DI NORME DEL PROCEDIMENTO E DI PRINCIPI CHE REGOLANO LA MATERIA**

A fronte dei motivi in precedenza riportati, si deve concludere che le conclusioni a cui è addivenuto il Giudice di pace nella parte in cui ha «*accoglie la*

*domanda e condanna Lenovo (Italy) srl al pagamento in favore dell'attore della somma di Euro 42,00 oltre interessi dal dovuto al saldo; - condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 130,00 oltre oneri fiscali di legge» (all\_01).*

Le precedenti conclusioni alle quali è addivenuto il Giudice di Pace paiono scorrette e ingiuste e sono state assunte in gravissima violazione sia di norme del procedimento e di principi regolatori della materia, quali:

- gli artt. 115 e 116 c.p.c. che impongono al giudice di porre a fondamento della decisione le prove che dallo stesso devono essere valutate attuando un procedimento metodologico razionale rigoroso – quando invece il Giudice di Pace ha omesso di considerare ai fini della decisione circostanze di fatto determinanti che risultavano ampiamente provate, attribuendo invece rilevanza a fatti e documenti che dovevano intendersi privi di per sé di rilevanza probatoria;
- addirittura, assumendo un atteggiamento poco rigoroso nel valutare l'assolvimento dell'onere della prova ha violato il principio di parità delle armi, il principio del contraddittorio e il diritto di difesa di Lenovo, ovvero principi e diritti di rango costituzionale;
- l'art. 2697 c.c. che impone a chi agisce in giudizio di provare i fatti costitutivi delle domande azionate;
- la disciplina generale in tema di obbligazioni e delle relative fonti;
- la disciplina generale in tema di perfezionamento, efficacia e interpretazione dei contratti;
- il principio dell'autonomia privata;
- il principio del contraddittorio e il diritto di difesa.

Per tutte le ragioni sopra indicate, la sentenza dovrà quindi essere riformata e le domande del sig. Bonissi respinte.

\*\*\*

## **I. PROPOSTA DI SENTENZA**

A conclusione di quanto sopra esposto, la proposta di sentenza che si formula è di decidere, recependo tutte le motivazioni esposte nel presente atto, per la riforma integrale della impugnata Sentenza e per l'accoglimento delle domande proposte da Lenovo e il conseguente rigetto delle domande proposte dal sig. Bonissi, con condanna della controparte alle spese di entrambi i gradi di giudizio

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso Lenovo, *ut supra* rappresentata, richiamati integralmente gli atti del giudizio di primo grado da intendersi qui per trascritti, in riforma della Sentenza impugnata, per tutti i motivi sin qui esposti, con riserva di ogni più opportuna integrazione, precisazione e istanza

### **CITA**

il sig. **LUCA BONISSI**, C.F. [REDACTED], nato a [REDACTED] in data [REDACTED], residente in [REDACTED], rappresentato e difeso nell'ambito del procedimento di primo grado dall'avv. Michele Beretta, C.F. [REDACTED] del foro di Monza, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Monza, via Campeiro n. 8, a comparire innanzi al Tribunale di Monza, Giudice designando, all'udienza del

**18 dicembre 2019**, ore di rito,

con invito a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata o della diversa udienza fissata ex art. 168-bis, c.p.c., con l'espresso avvertimento che la

costituzione oltre il predetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 167 e 38, c.p.c., oltre che degli artt. 343 e 346, c.p.c. e che in difetto di costituzione si procederà alla dichiarazione di contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

Voglia l'Ill.mo Tribunale, rigettata ogni domanda, eccezione, istanza avversaria, per i motivi esposti in narrativa e negli atti del primo grado del giudizio, in totale riforma della sentenza n. 930/19, RG 4914/18, Cron. 7354/19 emessa dal Giudice di Pace di Monza, dott.ssa Bovolenta, in data 24 giugno 2019, pubblicata in data 25 giugno 2019, così decidere e giudicare

**1.** accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della società Lenovo (Italy) S.r.l. e, per l'effetto, respingere tutte le domande formulate dal sig. Luca Bonissi;

**2.** respingere le domande formulate dal sig. Bonissi in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa;

#### **IN SUBORDINE:**

**3.** nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande formulate dal sig. Bonissi, ridursi proporzionalmente l'importo da corrispondere a titolo di rimborso del prezzo della licenza, per le ragioni di cui in narrativa;

#### **IN OGNI CASO:**

**4.** Con vittoria di spese ed onorari relativi a entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge;

Si producono i documenti:

**doc\_01** – copia autentica della sentenza n. 930/19 del Giudice di Pace di Monza;

**doc\_02** - fascicolo di parte di primo grado, così composto:

**doc\_01** – *visura Lenovo;*

**doc\_02** – *atto di citazione notificato;*

**doc\_03** – *scheda prodotto e prezzo di mercato;*

**doc\_04** – *sito Lenovo;*

**doc\_05** – *documentazione commerciale.*

\*\*\*\*

*Ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 115/02, si dichiara che il valore della presente controversia è superiore ad euro 42,00 e che il contributo unificato da corrispondere è pari ad euro 64,50, trattandosi di giudizio di impugnazione.*

\*\*\*

Treviso, 28 luglio 2019

Con osservanza.

avv. C

[REDACTED]

avv. M

[REDACTED]